



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 59 del 2015

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**

In riferimento al **Verbale prot. n.° 642/VET del 13.02.2015 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria-Distretto di Modica.**

### *Il Direttore Generale*

**Premesso** che in data 06.02.2015, ore 09,00, è stata eseguita, come da verbale, un'ispezione dai Dott. AURNIA Vincenzo, Dott. ALOI Pietro e Dott. PUCCIA Salvatore, nella qualità di Medici Veterinari dell'ASP di Ragusa, per attività di controllo ufficiale (tubercolosi, brucellosi etc.) presso l'azienda bovina (Cod. Az. 011RG164) sita a Scicli in C/da Passo Salina durante la quale, come dichiarato sul verbale dai Medici Veterinari Dott. Aloï e Dott. Puccia: "n.° 5 capi bovini non sono stati scaricati dalla BDN (IT088000306037-IT088240357124-IT088990250245-IT088990250247-IT088990292265) e n.° 2 capi sono sprovvisti di marca auricolare ed è stata da noi applicato il vincolo sanitario IT088990292257-VS50643 e IT088990298936-VS 50642";

**Atteso** che Titolare della ditta omonima è il Sig. OCCHIPINTI Carmelo, nato a Scicli l'08.05.1966 ed ivi residente in via Damasco n.° 4, presente all'ispezione che non ha dichiarato nulla;

**Premesso** che in data 10.02.2015, ore 11,45, i Medici Veterinari dell'ASP di Ragusa sopradetti, hanno proceduto alla verifica di quanto già accertato nel verbale precedente e hanno comunicato al Sig. OCCHIPINTI Carmelo, che ha sottoscritto i verbali essendo presente in entrambi i controlli senza dichiarare nulla, di sanare le irregolarità entro dieci giorni;

**Premesso** che in data 12.02.2015, successivamente alle due ispezioni dei Medici Veterinari dell'ASP, il Sig. OCCHIPINTI Carmelo ha sporto denuncia presso la Legione Carabinieri Sicilia-Tenenza di Scicli per lo smarrimento di n.° 5 fogli rosa in riferimento ai cinque capi bovini sopraindicati;

**Visto** il verbale di contestazione prot. n.° 642/VET. del 13.02.2015 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria-Distretto di Modica, ore 12,00, redatto dal Dott. AURNIA Vincenzo, Dirigente Medico Veterinario degli Uffici medesimi, in riferimento ai verbali ispettivi rispettivamente del 06.02.2015 e del 10.02.2015, presso l'allevamento bovino (Cod.Az. n.° 011RG164) sito in C/da Passo Salina, tenere di Scicli, a carico del Sig. OCCHIPINTI Carmelo, sopra meglio generalizzato, nella qualità di proprietario, "per la mancata comunicazione all'Autorità competente (7 giorni) delle movimentazioni, compresa l'uscita per macello, nei termini previsti dell'art. 7 paraf. 1 secondo trattino, del Regolamento Ce n.° 1760/2000 e dall'art. 7, comma 18 del D.P.R. n.° 437 del 19.10.2000";

**Ritenuto** che la violazione accertata a carico del Sig. OCCHIPINTI Carmelo, a seguito delle ispezioni anzidette, è prevista dall'art. 3, comma 8, del D. Lgs. n.° 58/2004, che così dispone: "Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di comunicare all'autorità competente entro sette giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, secondo le modalità indicate nell'articolo 7, comma 18, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 7, commi 10 e 11, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo".

**Considerato** che tale violazione è sanzionata dal medesimo articolo 3, comma 8, D. Lgs. n.° 58/2004, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €.100,00 a €. 600,00 per ogni capo, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00 (corrispondente a €. 200,00 x5, cioè un terzo del massimo della sanzione prevista per due bovini non scaricati dalla BDN) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

**Atteso** che il sopra detto verbale è stato notificato in data 13.02.2015, consegnandolo nelle mani del trasgressore Sig. OCCHIPINTI Carmelo, nella qualità di proprietario dell'allevamento sopra detto, specificando allo stesso, la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;



**Accertato** che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

**Atteso** che il trasgressore, Sig. **OCCHIPINTI Carmelo**, non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di presentare scritti difensivi, né ha fatto richiesta di audizione all'ASP di Ragusa, quale Autorità Competente in materia né ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta nel termine di 60 gg.;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione è da ascrivere al Sig. **OCCHIPINTI Carmelo** nella qualità sopra descritta

**Atteso**, pertanto, che va applicata la sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, applicando la maggiorazione, prevista fino al 20%, nella misura minima ritenuta equa del 5%, pari ad €. 50,00, in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 29 gennaio 2004 n.° 58.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

### **Ordina**

al Sig. **OCCHIPINTI Carmelo**, nato a **Scicli l'08.05.1966** ed ivi residente in via **Damasco, n.° 4** quale trasgressore, il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€. 1.050,00 (l'importo pari al pagamento della misura ridotta maggiorata del 5% per ogni capo: € 210 x 5 capi)**.

### **INGIUNGE**

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: **€. 1.050,00;**

Spese di accertamento e notificazione: **€. 50,00;**

Bolli **€. 16,00**

**Per complessivi € 1.116,00 (euro millecentosedici/00)**

**Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.**

E' fatto obbligo di esibire o trasmettere copia della attestazione dell'avvenuto pagamento all'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 – Ragusa (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. Occhipinti Carmelo, nato a Scicli il 08.05.1966 ed ivi residente in via Damasco n.° 4.

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (**Dipartimento Prevenzione Veterinaria-Distretto di Modica Via Aldo Moro – 97015 MODICA**).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

**L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.**

Ragusa, \_\_\_\_\_

**Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Aricò**



